



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 375 del 22/12/2021

Registro del Settore
N. 197 del 22/12/2021

Oggetto: **Autorizzazione subappalto alla ditta IEMBO SRL per la realizzazione di lavori straordinari intesi come sostituzione di pali con sbraccio doppio ed installazione di 23 corpi illuminanti aggiuntivi in Via Gambisa a Soliera**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Visto:

- La determinazione n° 309 del 15/11/2021 con il quale il Comune di Soliera affidava i lavori di **"Lavori di installazione di n. 23 punti luce nel primo tratto di via Gambisa - Soliera e installazione di n. 6 nuovi punti luce in via Vespucci angolo Carpi Ravarino - Sozzigalli – Cig: Z1433DA3AB alla ditta City Green Light di Vicenza;**
- il Contratto stipulato con la ditta City Green Light Srl, con sede in Via Zampieri, 15 - 36100 Vicenza, P. Iva 03785880240 in data 22/11/2021 assunto al ns prot. n. 18460 del 23/11/2021 per l'importo di **Euro 31.461,80** oltre IVA al 22% pari ad Euro 6.921,60 in totale Euro 38.383,40;

Vista la domanda presentata in data 06/12/2021 Prot. n. 19217 dalla ditta City Green Light Srl in qualità di aggiudicatario, con la quale ha avanzato richiesta di subappalto all'Impresa IEMBO SRL con sede legale in 43121 Parma, Via Antonio Fratta 50/A, Codice Fiscale e Partita IVA 02937910343, per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di lavori straordinari intesi come sostituzione di pali con sbraccio doppio ed installazione di 23 corpi illuminanti aggiuntivi in Via Gambisa", per un importo di € 9.500,00 (euro nove mila cinquecento/00), comprensivo della quota di oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso, pari a € 285,00 (euro duecento ottantacinque/00) non soggetti a ribasso;

Visto:

- il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e in particolare l'art. 67;
- l'art. 21 della L. 13/9/1982 n. 646 e s.m.i.;
- l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che è possibile concedere l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto è stato ottemperato a quanto previsto dalla sopra richiamata vigente normativa in materia e cioè:

- all'atto della firma del contratto l'impresa aggiudicataria ha indicato nelle forme di legge, le opere da subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;

- l'appaltatore, unitamente alla domanda di subappalto, ha prodotto la seguente documentazione, agli atti con Prot. n. 19217 del 06/12/2021: ha provveduto al deposito dello schema di contratto di subappalto, condizionato (al rilascio della presente autorizzazione), alla trasmissione della dichiarazione di iscrizione alla competente Camera di Commercio, di insussistenza di forme di collegamento o controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto e dell'autodichiarazione di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per i lavori in oggetto l'impresa affidataria del subappalto possiede i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, come da Attestazione SOA agli atti, e ha dichiarato di possedere i mezzi e le attrezzature conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia e il personale per poter eseguire le lavorazioni;

Considerato che sono in corso, nei confronti dell'impresa IEMBO SRL (C.F. e P.IVA 02937910343), i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, compreso l'accertamento sul rispetto della normativa in materia di disabili;

Visto l'importo del subappalto pari ad Euro 9.500,00, inferiore al limite di € 20.000,00 di cui all'art. 4.2.3 delle linee guide ANAC è stata acquisita la dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 80;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INPS_28945161 del 06/09/2021, valido fino al 04/01/2022, relativo all'impresa IEMBO SRL (C.F. e P.IVA 02937910343);

Dato atto che sono presenti le condizioni e i presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto della rinuncia dell'impresa subappaltatrice al pagamento diretto delle prestazioni da parte della Stazione appaltante, di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, contenuta nel contratto di subappalto acquisito agli atti (Prot. n. 19217 del 06/12/2021);

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, PI Sauro Taddei, tecnico del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del C.C. n. 76 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di

legge, ad oggetto “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 E RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO”, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;

- Deliberazione del C.C. n. 78 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023”, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;
- Deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023: ASSEGNAZIONE RISORSE”, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi;

Visto l'art. 32 c.2 II periodo del D. lgs 50/2016 e smi;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dalle recenti disposizioni introdotte dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/2021;

il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

il D.M. 07/03/2018 n. 49;

l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;

l'art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;

l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di autorizzare, la ditta City Green Light Srl, con sede in Via Zampieri, 15 - 36100

Vicenza, P. Iva 03785880240 a subappaltare all'Impresa IEMBO SRL con sede legale in 43121 Parma, Via Antonio Fratta 50/A, Codice Fiscale e Partita IVA 02937910343, l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di lavori straordinari intesi come sostituzione di pali con sbraccio doppio ed installazione di 23 corpi illuminanti aggiuntivi in Via Gambisa", per un importo di € 9.500,00 (euro nove mila cinquecento/00), comprensivo della quota di oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso, pari a € 285,00 (euro duecento ottantacinque/00), alle condizioni indicate nel contratto di subappalto, agli atti del Comune con Prot. n. 19217 del 06/12/2021;

di dare atto che nel caso di esito negativo dei controlli si procederà alla revoca della presente autorizzazione;

di prendere atto della rinuncia dell'impresa subappaltatrice al pagamento diretto delle prestazioni da parte della Stazione appaltante, di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, contenuta nel contratto di subappalto acquisito agli atti (Prot. n. 19217 del 06/12/2021);

di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice per i successivi adempimenti di competenza;

di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché i dati relativi alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato (P.O.S.). Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- l'appaltatore dovrà praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

- l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore;
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge suddetta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii;
- il subappaltatore, prima di dare corso ai lavori, dovrà redigere il "*Piano Operativo della Sicurezza*" e consegnarlo al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la necessaria approvazione;

di dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il PI Sauro Taddei, tecnico del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

di dare atto che:

- il CIG attribuito dall'Anac alle prime 3 (tre) fasi di lavorazioni è il seguente, **CIG Z1433DA3AB**;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di informare l'appaltatore e il subappaltatore sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale

con l'appaltatore, inseriti nel “Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente” - “Disposizioni Generali” - “Atti Generali”;

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente”.

L'istruttore
Sauro Taddei

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Autorizzazione subappalto alla ditta IEMBO SRL per la realizzazione di lavori straordinari intesi come sostituzione di pali con sbraccio doppio ed installazione di 23 corpi illuminanti aggiuntivi in Via Gambisa a Soliera**”, n° 197 del registro di Settore in data 22/12/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 22/12/2021 al giorno 06/01/2022.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.